



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato dell'8 gennaio 2024

AGENDA DEI LAVORI DEL 9 E 10 GENNAIO

Questa settimana nell'udienza pubblica del 9 gennaio la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

- l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2011 (Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale), come sostituito dall'articolo 1, comma 715, legge numero 147 del 2013, nella parte in cui prevede la parziale deducibilità al 20 per cento dell'IMU sui beni strumentali dall'IRES, nonché nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dell'IMU sui beni strumentali dall'IRAP;
- gli articoli 1 e 2 della legge Regione Puglia numero 6 del 2023, concernente il divieto, nel mare territoriale della Puglia, di prelievo, raccolta, detenzione, trasporto, sbarco e commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Nella camera di consiglio del 9 gennaio la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

- l'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo numero 274 del 2000, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, nella parte in cui non prevede che l'opposizione alla richiesta di archiviazione sia trattata nell'udienza camerale con la presenza del difensore dell'imputato, ovvero di informare l'indagato al fine di garantire il contraddittorio (anche in via cartolare);
- l'articolo 1801, comma 1, del decreto legislativo numero 66 del 2010, concernente gli scatti per invalidità di servizio previsti dal Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui subordina la spettanza del

- beneficio economico previsto al fatto che il riconoscimento dell'indipendenza dell'infermità da causa di servizio avvenga in costanza di rapporto di impiego;
- gli articoli 55, 60 e 61 del decreto legislativo numero 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in combinato disposto, che nel disporre l'improcedibilità delle procedure esecutive promosse sui beni del preposto successivamente al sequestro di prevenzione, non prevedono, dopo il provvedimento di confisca di secondo grado, la possibilità per i creditori inseriti nello stato passivo e i titolari di crediti prededucibili che non lo sono, di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, per intervenire nella fase di predisposizione e nella fase esecutiva del progetto e del piano di pagamento dei crediti, predisposti dall'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati, essendo prevista solo la possibilità di opposizione e di contestazione di detto piano;
 - l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2011 (Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale), come sostituito dall'articolo 1, comma 715, legge numero 147 del 2013, nella parte in cui prevede la parziale deducibilità al 20 per cento dell'IMU sui beni strumentali dall'IRES, nonché nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dell'IMU sui beni strumentali dall'IRAP;
 - l'articolo 3, comma 4, e 76, comma 2, del decreto legislativo numero 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che l'avviso orale del questore può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, incluso, secondo il diritto vivente, il telefono cellulare, e che la trasgressione del divieto è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nell'udienza pubblica del 10 gennaio la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

- l'articolo 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, anche in caso di richiesta di archiviazione per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il pubblico ministero debba darne avviso

- alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, estendendo a tale ipotesi la medesima disciplina prevista per il caso di archiviazione disposta per particolare tenuità del fatto, anche sotto il profilo della nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza del predetto avviso e della sua reclamabilità dinanzi al Tribunale in composizione monocratica;
- l'articolo 80, comma 19, della legge numero 388 del 2000, recante la legge finanziaria 2001, nella parte cui condiziona la corresponsione dell'assegno sociale ai cittadini extracomunitari al possesso della (ex) carta di soggiorno;
 - l'articolo 83 della legge Regione Lombardia numero 12 del 2005 (Legge per il governo del territorio) nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi di assenza di danno ambientale, la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore all'80 per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o dei lavori abusivi.

Nell'udienza pubblica del 10 gennaio la Corte tratterà anche:

- un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Salerno nei confronti della Camera dei deputati, in relazione al procedimento civile instaurato dalla dottoressa Marisa Manzini, all'epoca dei fatti Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cosenza, per il risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente patiti a seguito delle dichiarazioni ritenute diffamatorie rese da due deputati nella conferenza convocata in data 13 maggio 2019 presso la sala stampa della Camera dei deputati.

Tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente a loro deposito per la fase del merito.

Roma, 8 gennaio 2024